



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLODI URBANI INTERNI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 22.12.1995 n. 34 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 11.06.2008 n. 8*

Indice

Art. 1 – Istituzione della tassa

Art. 2 – Servizio di nettezza urbana

Art. 3 – Contenuto del regolamento

Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 5 – Esclusione dalla tassa

Art. 6 – Commisurazione della tassa

Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 8 – Parti comuni del condominio

Art. 9 – Classi di contribuenza

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 – Riduzioni

Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 13 – Denunce

Art. 14 – Decorrenza della tassa

Art. 15 – Mezzi di controllo

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 2,80 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile o parti esterne delle abitazioni singole, perché loro pertinenze.

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas,acqua,luce);
- f) fabbricati danneggiati,non agibili,in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbano essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbano essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono alatesi esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per superficie caratteristiche strutturali e per destinazione,si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense,spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superfici e in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegandola prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Rosticcerie	30%
Pasticcerie	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%
Fonderie	30%

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.lgs. 507/1993,è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei

rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascorrono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. la tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. la tassa è applicata per intero su tutto il centro abitato ivi incluse le frazioni o e le zone rurali se il servizio è effettuato
3. nelle zone diverse da quelle individuate nel comma precedente, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini dovuti in misura pari al 70% della tariffa se la distanza del più vicino punto di raccolta (cassonetto o altro) supera i 500 metri. Tale distanza si calcola dal più vicino punto di raccolta.
4. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuta in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributi del comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle disposizioni regolamentari il tributo è dovuto pari al 70% della tariffa

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell' Art 5, comma 2 punto c)

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il comune ai sensi del D.lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il seguente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi in edifici sino a 6 condomini
- aumento del 15% agli alloggi in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 20% agli alloggi in edifici sino a 10 condomini

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall' art. 79 comma 2 del decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

Categoria	Descrizione
I	Ristoranti, mense e attività ristorative in genere
II	Negozi frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all'aperto
III	Attività alberghiere (alberghi, hotel, agriturismo, B&B ecc.) ed aree adibite a campeggi
IV	Collegi, convitti, case di riposo e assistenza, istituti religiosi, ospedali
V	Case di civile abitazione
VI	Esercizi comm.li diversi da quelli della II categoria compresi i distributori di carburante
VII	Uffici professionali e commerciali
VIII	Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibite a sale da ballo all'aperto
IX	Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane
X	Scuole ed uffici pubblici

Art. 10 Esenzioni

1. sono esenti dalla tassa:

I soggetti di cui all'art. 5 comma 2 punti:

a) b) c) d) e) f) comma 3 a b)

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e diverse da quelle pertinenziali o accessorie a civili abitazioni.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata in caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%

b) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%

La qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il pensionato già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto il quale continua a coltivare il fondo il lavoro proprio o di persone della sua famiglia con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrenti per le normali necessità di coltivazione e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF al netto di quello di pensioni dichiarato nell'anno precedente a quello di riferimento per l'applicazione della TARSU.

Tale riduzione tariffaria non si applica ai locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche che rimangono assoggettate alla tassa con assimilazione alla categoria "attività alberghiere".

- c) Attività produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 6, punto 2) del D.lgs. 507/1993.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D. lgs. 507/1993
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 507/93, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, devono esser indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data d'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell' art. 64 del D.lgt. 507/93 è corrispondente in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto al ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria di lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'Art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3,4, e 6 del D. Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.